

Regolamento per la distribuzione di acqua potabile



**COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA**

*Provincia di Isernia*

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE  
DI ACQUA POTABILE**

## **INDICE**

**Titolo I NORME PER LA FORNITURA**

**Titolo II NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

**Titolo III NORME PER LE BOCCHE ANTINCENDIO**

**Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE**

## **TITOLO I**

### **NORME PER LA FORNITURA**

#### **Capitolo I**

##### **NORME GENERALI**

###### **Art. 1 - Oggetto e definizioni**

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici, industriali, agricoli, e assimilabili. L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

###### **Definizioni:**

**Servizio Idrico Integrato** È l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, e di quelli di fognatura e depurazione delle acque reflue.

**Allacciamento** Sono le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino al rubinetto di arresto di valle, dopo il contatore.

**Contatore** Apparecchio installato sulla derivazione d'utenza per la misurazione dei volumi d'acqua erogati.

###### **Art. 2 - Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica**

Per ottenere la fornitura e/o l'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al Comune di Acquaviva d'Isernia che eroga il servizio, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune di Acquaviva d'Isernia stesso e corredati dalle relative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale documentazione da allegare. Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della domanda, viene messa a disposizione dal Comune presso i propri Uffici Comunali nonché sul proprio sito internet.

La *domanda di fornitura* deve essere inoltrata dal soggetto che utilizza di fatto l'immobile e quindi anche la relativa fornitura d'acqua. Nella domanda, tra l'altro, dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede la fornitura e l'ubicazione dell'immobile nonché i dati catastali. Nella *domanda* dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede l'allacciamento, l'ubicazione dell'immobile. Per le modalità di perfezionamento delle richieste si rimanda agli artt. 5 e 6. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si impegna ad accettare ogni richiesta ad esso pervenuta, nei limiti della capacità della rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

Qualora trattasi di condomini, alla presentazione della domanda di fornitura il richiedente deve allegare una dichiarazione relativa alla realizzazione dell'impianto idrico, specificando, quale delle due opzioni intende adottare:

a) condomini con impianto centralizzato.

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, impianto centralizzato, viene concessa una sola utenza per il contatore generale, con ripartizione dei consumi a carico dei condomini e con addebito delle "spese fisse" per ogni singola utenza componente il condominio.

I locali diversi dall'abitazione (locali commerciali, artigianali, uffici ecc.) facenti parte del condominio devono essere provvisti di impianti autonomi e per questi saranno autorizzate singole concessioni.

b) condomini con impianto autonomo per ogni appartamento.

Nei condomini i cui locali siano serviti da impianti autonomi, viene concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia, all'esterno del fabbricato e ben visibili.

Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti, che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti a una delle due opzioni sopra descritte. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità alla dichiarazione presentata e darà informazione all'Unità Operativa Tributi.

In caso di utenza relativa al contatore generale di un condominio, nella domanda devono essere indicati, il tipo di misuratore, il nome degli intestatari di ogni singola utenza, il numero delle unità abitative che compongono il condominio, un verbale di delega per il rappresentante condominiale per la stipula del contratto.

### **Art. 3 -Trattamento dei dati personali**

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente siano trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.

I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia.

L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

### **Art. 4 - Punto di consegna**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs n. 31 del 2/2/2001 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del contatore. Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed il cui stato di conservazione si riveli tale da alterare (in modo continuativo o solo occasionale) le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata dalla rete di distribuzione, il Comune di Acquaviva d'Isernia darà tempestiva comunicazione all'utente segnalando la necessità di provvedere alla sostituzione delle tubazioni di allaccio.

La fornitura dell'acqua è effettuata dal Comune di Acquaviva d'Isernia alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi del successivo art. 22 alle normali condizioni di esercizio della rete.

### **Art. 5 - Titolarità del contratto**

L'acqua viene di norma somministrata agli immobili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di un allaccio per ciascuna utenza, se possibile, o per ogni singolo fabbricato. L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile o del terreno servito.

In caso di Amministrazione Condominiale o società, l'utenza potrà essere intestata all'Amministratore o al legale rappresentante della stessa.

L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

### **Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura**

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Comune di Acquaviva d'Isernia alla fornitura dell'acqua. All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore e la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti. Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore. All'atto della stipula, l'Utente riceverà una copia del presente Regolamento.

## **Art. 7 - Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento**

Nell'accogliere la domanda di allacciamento il Comune di Acquaviva d'Isernia fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato.

Nei casi in cui si rendesse necessario attraversare con le tubazioni la proprietà di terzi, il richiedente dovrà stipulare con gli stessi apposita convenzione scritta dalla quale risulti quanto segue:

- a. costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b. riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento e delle condutture stesse e dei relativi accessori in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- c. concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- d. rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni e danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà;
- e. concedere la posa di tubazioni, sulle proprietà servite, anche per uso di terzi;
- f. garantire la validità della servitù negli anni, anche in caso di successiva vendita dei terreni attraversati.

Qualora al richiedente dovesse essere negata la servitù di passaggio, il Comune di Acquaviva d'Isernia si impegna ad elaborare un eventuale tracciato alternativo, o ad attivarsi nei confronti dei confinanti intraprendendo tutte le azioni consentite dalla legislazione vigente al fine di addivenire alla soluzione del problema.

Ottenuta l'Autorizzazione il richiedente eseguirà direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, sia per quanto riguarda la segnaletica ai fini infortunistici, sia per quanto riguarda la regolamentazione del traffico;
- che sia stata versata la cauzione per la rottura del manto stradale ed eventuali pertinenze presenti (marciapiedi, cunette, ecc.) secondo gli importi determinati dall'allegato "A".

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, apposito verbale di collaudo e presa di carico degli impianti. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Nell'ipotesi in cui venga versato deposito cauzionale, lo svincolo avverrà, previa richiesta del titolare dell'Autorizzazione da inoltrare al Comune non prima di sei mesi

dall'avvenuta esecuzione delle opere, a cura del dell'Ufficio Tecnico Comunale, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viario dovuti al non corretto ripristino.

#### **Art. 8 - Durata del contratto di fornitura**

Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulata e si rinnoverà tacitamente per tutto l'anno successivo e così di seguito se non sarà disdetta mediante lettera raccomandata o mediante specifica richiesta presso gli sportelli del Comune di Acquaviva d'Isernia, da una delle parti. Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

#### **Art. 9 - Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione**

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Comune di Acquaviva d'Isernia indicando la lettura finale del contatore ed il recapito per l'invio della chiusura contabile dell'utenza entro 15 giorni dalla data di effettiva cessazione della fornitura. Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente l'intera entità della quota fissa. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta l'unico responsabile nei confronti del Comune di Acquaviva d'Isernia e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale. Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, sotto la sua responsabilità, unitamente alla dichiarazione di avere titolo all'utilizzo dell'immobile. In caso di decesso dell'intestatario la disdetta potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la responsabilità di quest'ultimo. In tale ipotesi, in caso di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi dell'intestatario del contratto. La riattivazione del contatore potrà essere fatta esclusivamente dal Comune di Acquaviva d'Isernia, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta verrà reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già titolare del contratto, allorquando abbia manifestato la volontà di avvalersi dell'istituto della sospensione.

#### **Art. 10 - Distribuzione dell'acqua**

La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avvenire:

1. mediante concessione di utenze private;
2. per mezzo di impianti per uso pubblico:
  - a) fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
  - b) bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
  - c) impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
  - d) bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Il prelevamento dell'acqua, di cui ai punti b e c, potrà essere effettuato solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

E' fatto assoluto divieto prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

#### **Art. 11 - Tipo di utenze**

Ai fini dell'utilizzazione restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- 1) uso domestico residenti: comprende i consumi esclusivamente domestici dei residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale;
- 2) uso produttivo: comprende i consumi degli stabili destinati esclusivamente alle attività commerciali, artigianali, industriali, e servizi, nonché uffici, studi professionali, alberghi, banche, convitti, uso cantiere nei lavori di edilizia e ingegneria civile in genere;
- 3) uso antincendio: per l'alimentazione di idranti, napsi ed impianti antincendio in genere (vedi titolo III);
- 4) uso temporaneo e/o occasionale: manifestazioni, sagre, spettacoli viaggianti ecc. con determinazione tariffaria di cui all'allegato "A".

#### **Art. 12 - Forniture straordinarie e temporanee**

Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva la facoltà di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete. La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

#### **Art. 13 - Fornitura per piscine, vasche da nuoto ed altri usi**

È vietato alimentare piscine e vasche da nuoto con acqua dell'acquedotto comunale, senza averne fatta apposita denuncia al Comune, il quale potrà o no concedere detta alimentazione. Quando venga concessa, l'utente dovrà installare una presa dedicata con contatore apposito.

Analogamente per proprietà con giardino, prati, orti, giardini o per fontane decorative, campi da tennis, acquari, ecc. nelle quali risultino installate bocche di erogazione con rete propria; queste dovranno essere servite esclusivamente da tubazione dedicata con contatore apposito come previsto al comma 1, in modo che, in caso di necessità, si possa bloccare l'acqua per detti usi, essendo in facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere detta erogazione quando questa, ad esclusivo giudizio del Comune, possa pregiudicare il servizio per uso domestico.

La tariffa per le forniture del presente articolo sarà quella normale in vigore, maggiorata del 100%.

È facoltà del Sindaco proibire tali usi con semplice manifesto murale.



Ai trasgressori verrà comminata un'ammenda da € 250,00 a € 600,00. In caso di recidività potrà essere sospesa l'erogazione dell'acqua con conseguente rescissione del contratto.

#### **Art. 14 - Tariffe**

Le tariffe di vendita dell'acqua e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo la normativa vigente.

Tutte le tasse, imposte ovvero oneri, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed ai consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.

Per le sole utenze occasionali o temporanee approvvigionabili mediante collegamenti provvisori, prima della stipula del contratto di fornitura è previsto il pagamento di una quota forfettaria giornaliera comprensiva di ogni onere per l'allaccio ed anche per l'eventuale scarico in fognatura (se di tipo domestico o assimilabile), in relazione al diametro della tubazione richiesto.

#### **Art. 15 - Divieto di sub fornitura**

È vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Comune di Acquaviva d'Isernia avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

#### **Art. 16 - Sospensione o revoca della fornitura**

È vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Comune di Acquaviva d'Isernia e l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura.

#### **Art. 17 - Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti**

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Comune di Acquaviva d'Isernia installati presso l'utenza stessa.

In particolare l'Utente dovrà:

- segnalare tempestivamente al Comune di Acquaviva d'Isernia eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- effettuare l'auto lettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Comune di Acquaviva d'Isernia, nei termini stabiliti nell'allegato "A".

L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni nella misura determinata nell'allegato "A".

È fatto espressamente divieto di:

- collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

#### **Art. 18 - Interruzioni della fornitura provocate dal congelamento dell'acqua.**

L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere dal gelo tutta la parte di allacciamento a valle del punto di consegna, soprattutto nei tratti dell'impianto maggiormente esposti. In particolare dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, segnalando tempestivamente al Comune di Acquaviva d'Isernia eventuali danni al contatore. In nessun caso il Comune di Acquaviva d'Isernia potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal congelamento della stessa e l'utente dovrà provvedere a propria cura e spese allo scongelamento delle tubazioni. Qualora tali operazioni dovessero riguardare anche il tratto di tubazione a monte del gruppo di misura dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune di Acquaviva d'Isernia.

#### **Art. 19 - Interruzioni e irregolarità del servizio**

Il Comune di Acquaviva d'Isernia non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni.

Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Comune di Acquaviva d'Isernia si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate. Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore alle 48 ore. Il Comune di Acquaviva d'Isernia dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

**Sovrappressioni:** il Comune di Acquaviva d'Isernia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

**Torbidità:** il Comune di Acquaviva d'Isernia non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle

tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.

**Riparazioni e manutenzioni sulla rete:** in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Comune di Acquaviva d'Isernia una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

#### **Art. 20 - Sopralluoghi e verifiche**

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Comune di Acquaviva d'Isernia per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Comune di Acquaviva d'Isernia stesso.

### **Capitolo II**

#### **ALLACCIAMENTI - APPARECCHI DI MISURA**

##### **Art. 21 - Allacciamento**

S'intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili e idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore. Il Comune di Acquaviva d'Isernia procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento. Spetta al Comune di Acquaviva d'Isernia determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore. Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

##### **Art. 22 - Collocazione del contatore**

Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite. Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:

- rubinetto di arresto di monte, riduttore di portata (valvola idrometrica);
- contatore con sigillo;
- rubinetto di arresto di valle;
- rubinetto di scarico;
- valvola di ritegno. Tutti i dispositivi sono obbligatori. È ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni. Nel caso di edifici esistenti, per comprovate

motivazioni tecniche, si potrà derogare alla precedente disposizione. Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro, riduttore di pressione) potrà essere installato dall'Utente solamente a valle della valvola di ritegno. Ogni dispositivo posto a valle del contatore è di proprietà dell'utente. Il contatore sarà collocato di norma, in posizione concordata con il Comune di Acquaviva d'Isernia, al di fuori dell'edificio e posto sul confine di proprietà in apposito pozzetto, o nicchia, adeguatamente protetto dal gelo. In particolare, per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei contatori potrà avvenire all'interno di spazi comuni facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici ed in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è comunque effettuata a cura e spese da parte dell'utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui al D.L. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex Legge 46/90) e successive modificazioni ed integrazioni. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

#### **Art. 23 - Approvvigionamenti autonomi (pozzi, sorgenti)**

I pozzi o altre tipologie di captazione ad uso privato di acqua devono essere immediatamente comunicati al Gestore. Le condotte necessarie all'alimentazione e/o distribuzione delle acque approvvigionate possono essere collegate idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile derivante dall'acquedotto idropotabile comunale, solo se provviste di apposite valvole di intercettazione e di ritegno.

Tutte le acque provenienti da approvvigionamenti autonomi, qualora confluenti nella pubblica fognatura, dovranno essere dotate di un misuratore atto a individuare le quantità conferite al servizio di raccolta e trattamento delle acque.

Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione; parimenti sarà tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie.

Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

Il Gestore può imporre per motivi tecnico-funzionali, a suo insindacabile giudizio ed a spese dell'Utente, una diversa collocazione del misuratore rispetto a quella originaria.

#### **Art. 24 - Oneri di manutenzione**

La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sarà effettuata dal Comune di Acquaviva d'Isernia a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso. Per gli allacciamenti realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Acquaviva d'Isernia potrà intimare lo spostamento del contatore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie.

Qualsiasi modifica allo stato del terreno privato interessato dalla posa dell'allacciamento e per una fascia di m. 3,00 a cavallo della tubazione, dovrà essere concordata dall'utente con il Comune di Acquaviva d'Isernia. Il Comune di Acquaviva d'Isernia non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del

contatore. Potrà in ogni caso derogare a tale disposizione in seguito a richiesta scritta del Utente, sulla base di proprie valutazioni tecniche e di opportunità; tutti gli oneri per tali interventi saranno comunque sempre a carico del concessionario.

#### **Art. 25 - Disposizioni varie**

Gli allacciamenti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in solido delle utenze interessate. Il personale tecnico del Comune di Acquaviva d'Isernia ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati l'accesso alla sua proprietà. In particolare, l'utente non potrà impedire al Comune di Acquaviva d'Isernia di effettuare la riparazione di perdite sull'allacciamento, anche nella porzione ricadente su suolo privato. Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, il Comune di Acquaviva d'Isernia potrà procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

#### **Art. 26 - Contatori - Manutenzione**

I contatori, salvo quelli esistenti già di proprietà dell'utente, sono di proprietà del Comune di Acquaviva d'Isernia che ne stabilisce la fornitura il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo stimato che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto. Il Comune di Acquaviva d'Isernia, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi. Il Comune di Acquaviva d'Isernia ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento; nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.

Il Comune di Acquaviva d'Isernia potrà concedere lo spostamento del contatore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere alla sostituzione di quanto non idoneo, previa autorizzazione comunale. Gli oneri di spostamento del contatore saranno a carico dell'Utente.

#### **Art. 27 - Custodia dei contatori**

L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori. Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune di Acquaviva d'Isernia. Qualora il personale dipendente del Comune di Acquaviva d'Isernia accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla

sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura. Il Comune di Acquaviva d'Isernia può inoltre ordinare in qualsiasi momento lo spostamento di misuratori posti in luoghi non facilmente accessibili ai propri tecnici, e tali lavori dovranno essere sempre consentiti dall'Utente.

### **Capitolo III**

#### **ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI - MODALITA' DI PAGAMENTO**

##### **Art. 28 - Rilevazione dei consumi**

Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell'attivazione del contatore; l'unità di misura utilizzata è il metro cubo. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune di Acquaviva d'Isernia l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà effettuare l'auto lettura del contatore e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, telefax, e-mail). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Comune di Acquaviva d'Isernia, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente. Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata una volta all'anno.

È prevista altresì la possibilità di auto lettura dei contatori da parte dell'utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato ovvero inviato al domicilio dell'utente. Quando richiesta, l'auto lettura deve considerarsi obbligatoria. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di auto lettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato. In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente ovvero l'utente non provvede ad effettuare e dichiarare l'auto lettura nel periodo stabilito la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore.

In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi standard nazionali pro-capite rilevati dall'ISTAT.

Dopo l'emissione delle fatture nessun conguaglio e riliquidazione dei consumi pregressi sono dovuti all'utente, qualora dall'applicazione della media di cui ai precedente comma, risulti un consumo diverso (superiore o inferiore) rispetto a quello reale effettivamente registrato dal contatore, anche se determinato da un progressivo accumulo di mancate letture precedenti. Nel caso di lettura reale inferiore a quella media presunta fatturata, i consumi successivi decorreranno dalla lettura presunta determinata con la media liquidata.

##### **Art. 29 - Contatori multiutenza**

Si intende per contatore multiutenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato. Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza.

#### **Art. 30 - Irregolare funzionamento del contatore**

Qualora sia riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto indicato dal comma 2, nell'art. 28.

#### **Art. 31 - Guasti ai contatori ed accessori**

La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Comune di Acquaviva d'Isernia. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune di Acquaviva d'Isernia ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

#### **Art. 32 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente**

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Comune di Acquaviva d'Isernia dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo idonee apparecchiature. L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente se presente. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi si opererà in base a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 28.

In ogni caso il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico dell'Utente. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative in vigore, il Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

#### **Art. 33 - Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del contatore**

Di norma, è considerato consumo eccessivo un consumo rilevato superiore al 250% del precedente. Il Comune di Acquaviva d'Isernia non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all'Utente tali anomalie.

#### **Art. 34 - Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità**

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Comune di Acquaviva d'Isernia con l'applicazione delle tariffe e della quota fissa di cui all'allegato "A". La quota fissa sarà fatturata in una unica rata annuale. La fatturazione avverrà sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale. La fatturazione, comprensiva degli oneri per fognatura e depurazione se dovuti, è effettuata anch'essa con periodicità annuale, modificabile dal Comune di Acquaviva d'Isernia nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni supplementari.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 15/30 giorni tra la data di emissione ed il termine di pagamento. In casi particolari potranno essere effettuate rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Comune di Acquaviva d'Isernia stesso. Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

### **Art. 35 - Mancato pagamento**

Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura, salvo i casi i cui l'utente non provvede ad effettuare e dichiarare l'auto lettura nel periodo stabilito, ha la facoltà di richiedere al Comune di Acquaviva d'Isernia l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Comune di Acquaviva d'Isernia darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà ad emettere una nuova fattura corretta. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso, in difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo tollerabile da parte dell'Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un'indennità di mora calcolata come segue:

- indennità di mora una tantum pari ad € 6,00 per ritardati pagamenti fino a 30 giorni dalla scadenza;
- indennità di mora pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 (uno) punti percentuali, per ritardati pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza.



Il Comune di Acquaviva d'Isernia, in caso di mancato adempimento, invia all'Utente, mediante raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all'Utente in aggiunta all'indennità di mora sopra specificata. Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l'Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al Comune di Acquaviva d'Isernia il ritardato ricevimento della bolletta o, a seguito di ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa. La deroga di cui al precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della bolletta sia stato causato da una condotta (commissiva od omissiva) dell'Utente medesimo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal Comune di Acquaviva d'Isernia. Allo scopo di migliorare la qualità del servizio e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Comune di Acquaviva d'Isernia utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione.

In caso di perdurante grave inadempimento da parte dell'Utente nel pagamento delle fatture, decorso il termine previsto nel sollecito, il Comune di Acquaviva d'Isernia ha diritto di procedere alla riduzione ove possibile o alla sospensione della fornitura dell'acqua, previa comunicazione raccomandata A.R. come previsto dall'art. 1565 del Codice Civile, alla risoluzione unilaterale del contratto di concessione, ed al recupero dei crediti tramite riscossione coattiva in unica rata secondo le disposizioni di legge. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione rimanendo il Comune di Acquaviva d'Isernia esonerato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare. Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto previamente a pagare le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Comune di Acquaviva d'Isernia a tutela dei propri diritti. Il Comune di Acquaviva d'Isernia ha pertanto sempre il diritto di suggellare o rimuovere il contatore nel caso di gravi inadempimenti, tra i quali la persistente insolvenza dell'utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva sempre ogni azione legale al riguardo.

## **TITOLO II**

### **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **Art. 36 - Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza del Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Comune di Acquaviva d'Isernia potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente. Ogni impianto idraulico a valle del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di certificato di conformità ai sensi D.L. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex Legge 46/90) e successive modificazioni ed integrazioni che l'utente consegnerà al Comune di Acquaviva d'Isernia contestualmente alla domanda di allaccio.

#### **Art. 37 - Collegamenti di impianti ed apparecchi**

È severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. È inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Comune di Acquaviva d'Isernia con apposito giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto al presente comma il Comune procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utente così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

#### **Art. 38 - Impianti di pompaggio**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. È vietato in ogni caso

l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune di Acquaviva d'Isernia che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art. 39 - Serbatoi**

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

#### **Art. 40 - Modifiche**

Il Comune di Acquaviva d'Isernia può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti. Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

- al punto dove si trova collocato il contatore;
- al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Comune di Acquaviva d'Isernia ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 41 - Danni e responsabilità**

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Comune di Acquaviva d'Isernia non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

#### **Art. 42 - Vigilanza**

Il Comune di Acquaviva d'Isernia ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quanto altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto. In caso di opposizione o di ostacolo il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. Resta altresì salvo il diritto del Comune di Acquaviva d'Isernia di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

### **TITOLO III**

#### **NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO**

##### **Art. 43 - Bocche antincendio**

Per bocche antincendio s'intendono le singole bocche di erogazione degli idranti a colonna, di quelli sottosuolo e dei naspi. Per le bocche antincendio deve essere stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello destinato ad altri usi; restano pure distinte per quanto possibile le relative prese di alimentazione. L'Utente deve fornire al Comune di Acquaviva d'Isernia lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica agli uffici preposti. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio saranno applicati speciali sigilli. L'Utente avrà il diritto di servirsene esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, senza dover corrispondere alcuna somma al Comune di Acquaviva d'Isernia per i volumi d'acqua erogati allo scopo. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Acquaviva d'Isernia entro 24 ore, mediante comunicazione scritta, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli. Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti da incendio, oppure non fosse stato dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il personale tecnico del Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà all'immediato ripristino dell'integrità dei sigilli addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa, salvo il maggior danno accertato. È infatti responsabilità esclusiva dell'Utente accertarsi della regolare tenuta dei sigilli per le bocche antincendio di sua competenza. Le bocche antincendio degli idranti pubblici, o comunque di uso pubblico, non sono soggette all'apposizione del sigillo. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva comunque di intraprendere i provvedimenti che riterrà opportuni per tutelarsi da prelievi abusivi di acqua. Il Comune di Acquaviva d'Isernia non si assume inoltre alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso.

Oneri di costruzione. La costruzione della linea ad uso antincendio sarà a totale cura e spese dell'Utente, mentre il Comune di Acquaviva d'Isernia si limiterà ad eseguire con proprio personale o ditta incaricata, il solo attacco alla tubazione principale addebitando i costi previsti dalla tariffa vigente. Qualora per motivi di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, venga richiesta al Comune di Acquaviva d'Isernia l'installazione di uno o più idranti, collegati alla rete dell'acquedotto e posizionati in suolo pubblico o privato, questi provvederà all'esecuzione dei relativi lavori ponendo ogni onere a carico del richiedente, sulla base di un preventivo appositamente redatto.

##### **Art. 44 - Modalità di installazione della bocche antincendio**

A valle della presa realizzata dal Comune di Acquaviva d'Isernia l'Utente dovrà provvedere all'installazione di una valvola di arresto. Tale valvola dovrà essere sempre in posizione di "aperto" e la responsabilità di questa condizione ricade totalmente ed esclusivamente sul Utente.

Inoltre, al fine di verificare costantemente l'effettiva efficienza dell'impianto, l'Utente dovrà installare, a sue cure e spese, un manometro, munito di rubinetto di intercettazione, sull'impianto interno a valle della valvola. In seguito alla richiesta scritta dell'Utente e col pagamento delle spese relative il Comune di Acquaviva d'Isernia consentirà la rimozione dei sigilli per le periodiche operazioni di verifica e collaudo, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto interno. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva il diritto di far eseguire tutte le opere necessarie, a suo giudizio, per garantire il controllo della presa ed il corretto funzionamento dell'impianto. La determinazione del diametro della presa, il numero di bocche da collocarsi e la loro distanza dalla presa sarà effettuata dal progettista dell'impianto sulla base dei valori forniti dal Comune di Acquaviva d'Isernia relativamente alla pressione mediamente disponibile in rete ed al diametro della condotta principale. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva il diritto di concedere un diametro inferiore per la presa, qualora quello richiesto sia ritenuto eccessivo in relazione alla consistenza della rete di distribuzione, senza che per questo possano essergli addebitate responsabilità di alcun genere. In questo caso spetterà solo all'Utente valutare l'eventuale opportunità di realizzare una vasca di accumulo dotata di apposita stazione di pompaggio.

#### **Art. 45 - Tariffa per bocche antincendio**

L'Utente deve versare un canone fisso annuo per la rete antincendio, indipendentemente dal numero di idranti presenti, anche qualora sia installato un contatore a monte della rete stessa. Detto canone determinato secondo quanto riportato nell'allegato "A", sarà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria. Tutte le bocche antincendio di uso pubblico non sono soggette al pagamento del canone.

#### **Art. 46 - Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio**

Al momento del completamento dell'esecuzione dell'impianto interno da parte dell'Utente, il Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'Utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, ed il numero delle bocche installate. Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto resta unicamente l'Utente, che non potrà chiamare in causa il Comune di Acquaviva d'Isernia per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. Quest'ultimo si riserva comunque il diritto di controllare e verificare in qualunque momento lo stato dei sigilli e a tal fine dovrà avere sempre libero accesso ai punti in cui sono collocate le bocche antincendio, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati.

## **TITOLO IV**

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 47 - Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del Comune di Acquaviva d'Isernia sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno esibire a richiesta.

### **Art. 48 - Prescrizioni generali**

L'Utente s'impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Comune di Acquaviva d'Isernia ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

### **Art. 49 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua**

Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua quando:

- l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune di Acquaviva d'Isernia;
- l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
- quando sia impedito l'accesso al personale del Comune di Acquaviva d'Isernia per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
- siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'Utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dal Comune di Acquaviva d'Isernia;
- in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

### **Art. 50 - Reclami**

L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Comune di Acquaviva d'Isernia. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Comune di Acquaviva d'Isernia per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).

### **Art. 51 - Sanzioni**

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Comune di Acquaviva d'Isernia regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Comune di Acquaviva d'Isernia provvederà ad applicare le sanzioni amministrative di cui all'allegato "A".

#### **Art. 52 - Applicabilità del diritto - Controversie**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Comune di Acquaviva d'Isernia e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Isernia.

#### **Art. 53 - Obbligatorietà**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute. Il Comune di Acquaviva d'Isernia si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 54 - Decorrenza**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dal 1 gennaio 2017.

## ALLEGATO "A"

### a) ONERI A CARICO DELL'UTENTE

N. ord.	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario I.V.A. esclusa €</i>
1	Tempo massimo per le comunicazioni di subentro e cessazione	15 gg	
2	Diritto di allaccio per nuova utenza idrica		€ 20,00 più bollo sui contratti
3	Diritto di allaccio su fognatura pubblica		€ 10,00 più bollo sui contratti
4	Diritto di subentro		Domanda in bollo
5	Diritto di allaccio temporaneo acquedotto e fognatura		€ 20,00 più bollo sui contratti
6	Costo del misuratore idrico		A carico dell'utente



Regolamento per la distribuzione di acqua potabile

N. ord.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario I.V.A. esclusa €
7	Spese per emissione solleciti di pagamento		Spese postali atto accertamento
8	Diritti d'ufficio per riapertura contatore in caso di morosità		€ 50,00
9	<b>Sanzione</b> rottura del contatore causa dolo		€ 80,00
10	<b>Sanzione</b> per manomissione del sigillo al misuratore di portata	Applicazione della massima tariffa per tutto il consumo riscontrato con un minimo di € 150,00	
11	<b>Deposito Cauzionale</b> per la rottura del manto stradale ed eventuali pertinenze presenti (marciapiedi, cunette, ecc.)	a) Pavimentazione in conglomerato bituminoso	Applicazione della massima tariffa per tutto il consumo riscontrato con un minimo di € 150,00
		b) Pavimentazioni lapidee o elementi auto bloccanti di cemento o altro materiale	Applicazione della massima tariffa per tutto il consumo riscontrato con un minimo di € 150,00